

LE NOTIFICHE ALL'ESTERO

Organo mittente e Organo ricevente

Per l'**Italia**, Organo mittente è l'Ufficiale Giudiziario presso l'U.N.E.P. della Corte di Appello o Tribunale; mentre Organo ricevente è l'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Roma.

Tuttavia, qualora un atto proveniente dall'estero venga inviato per la notifica direttamente all'UNEP competente, l'atto viene comunque eseguito.

Nel caso di notifiche all'estero (**Paesi extra UE**), l'Organo ricevente viene individuato tramite l'elenco pubblicato sul sito del Ministero degli Esteri (allegato A – che si acclude – della guida alle notifiche scaricabile dal sito).

The screenshot shows the website of the Italian Ministry of Foreign Affairs (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). The page is titled 'Notifiche all'estero' and is part of the 'Cittadini stranieri' section. The main heading is 'Notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari (Ufficio di Riferimento: D.G.I.T. - UFFICIO IV)'. Below this, there is a paragraph explaining the notification process: 'L'attività di notificazione è una fase fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, giudiziario o extragiudiziario, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 71/2011 l'Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell'UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza. **NOTIFICA ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.** Le informazioni sono reperibili nella "Guida alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (Edizione 2021)".

Below the paragraph, there are two sub-sections:

- NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI A PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO**
Le informazioni sono reperibili nel seguente documento

The left sidebar contains a menu with items like 'Cittadini italiani', 'Italiani nel Mondo', 'Cittadini stranieri', 'Cittadinanza', 'Codice Fiscale', 'Notifica all'estero', 'Servizi alle Rappres. Straniere', 'Rappresentanze Straniere', 'Diritti e Reciprocità', 'Opportunità studio e lavoro per stranieri', 'Ingresso e soggiorno in Italia', 'Il Visto per l'Italia', and 'Turisti'.

The screenshot shows a PDF document titled 'GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE (Edizione 2019)'. The document is published by the 'DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE, UFFICIO IV - SEZIONE IV'. The main heading is 'GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE (Edizione 2019)'. Below this, there is a table of contents (INDICE) with the following items:

Item	Page
Introduzione	2
Riferimenti normativi	2
1) Notifiche a soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati in Paesi membri dell'Unione Europea	3
2) Notifiche a soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati al di fuori dell'Unione Europea	4
A) Notifiche in Paesi aderenti alle Convenzioni dell'Ue	4
B) Notifiche in Paesi che hanno sottoscritto Convenzioni bilaterali	5
C) Notifiche in Paesi che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione	6
3) Notifiche a soggetti italiani (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati all'estero	6

Convenzioni bilaterali e convenzioni multilaterali

Nel caso di notifica all'estero, viene applicata la Convenzione dell'Aja del 15/11/1965. Tuttavia, laddove tra l'Italia e il Paese destinatario sia stata stipulata una Convenzione bilaterale, quest'ultima prevale sulle convenzioni multilaterali (convenzione dell'Aja). Sull'elenco sopra citato viene dunque riportata nella seconda colonna la convenzione applicabile.

Nella terza colonna viene indicata l'Autorità a cui va inviato l'atto. In assenza di indicazioni, l'atto va inviato all'Ambasciata italiana che lo trasmette poi all'Autorità giudiziaria estera. Nella quarta colonna dell'allegato è indicato se l'atto può essere inviato direttamente al destinatario (raccomandata).

Lingua e traduzioni

Gli atti devono essere tradotti nella lingua ufficiale del Paese destinatario. E' compito dell'Ufficiale Giudiziario che riceve l'atto, in qualità di Organo mittente, avvisare l'Avvocato che, in assenza di traduzione, il destinatario può rifiutare l'atto stesso.

Casi particolari sono **Cuba** e **Panama**, per i quali la traduzione va asseverata, ossia giurata davanti al cancelliere, e trasmessa all'Ambasciata italiana con lettera di accompagnamento firmata dal Capo dell'Ufficio (Presidente della Corte o Presidente del Tribunale). Per questi Paesi va trasmesso tutto in triplice copia (mentre normalmente gli atti si trasmettono in duplice copia).

Lettera accompagnamento per Cuba

Gli atti occorrenti per le operazioni di notificazione, vale a dire i due originali e la copia del ricorso da notificare e la nota di accompagnamento del Presidente della Corte o del Tribunale potranno essere inoltrati al Ministero della Giustizia il quale provvederà alla trasmissione ovvero potranno essere inviati direttamente all'ambasciata d'Italia o consolato (stabilito dal cap del destinatario) (L'Avana - Ambasciata d'Italia - indirizzo: 5 Avenida n. 402, Esquina Calle 4 (Miramar) all'Avana che vi darà seguito per le vie diplomatiche.

FAC - SIMILE di Richiesta

Intestazione dell'Ufficio Giudiziario

Data...

Prot.

Al Ministero della Giustizia della Repubblica di Cuba

L'Avana

Oggetto: Notificazione di atti giudiziari nel territorio della Repubblica di Cuba.

Si richiede formalmente alle competenti Autorità cubane l'espletamento dell'allegata richiesta di commissione rogatoria concernente la notificazione di un atto giudiziario destinato al Signor..... (nome, generalità, nazionalità e indirizzo del destinatario).

Si precisa che la notificazione viene richiesta per l'udienza del e deve essere effettuata entro il giorno.....

Firmato il capo dell'ufficio
(Il Presidente della Corte - Tribunale)

In tutti gli altri casi, l'atto va tradotto senza asseverazione, ma è comunque necessario l'inserimento della formula, sottoscritta dal traduttore, da cui risulti che l'atto è stato tradotto letteralmente.

Relata di notifica

La relata di notifica è di fatto costituita dai moduli (quattro facciate) previsti dalla Convenzione dell'Aja. Laddove questa non sia applicabile perché è presente una convenzione bilaterale, vengono utilizzati gli stessi moduli eliminando il riferimento alla Convenzione dell'Aja ed inserendo il riferimento alla Convenzione bilaterale.

Ad esempio, per quanto riguarda **San Marino**, si fa riferimento ad accordi di buon vicinato. Pertanto l'atto va inviato utilizzando sempre i moduli dell'Aja, ma cancellando la dicitura "Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari...". In questo caso si trasmette l'atto con lettera di accompagnamento e con un versamento di € 50,00.

CORTE DI APPELLO DI LECCE

UNEP UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI
VIA BRENTA N°5 – 73100 LECCE

ALLA SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI ESTERI
PALAZZO BEGNI – CONTRADA OMERELLI, 31
47890 SAN MARINO

LECCE
CRONOLOGICO N.:

OGGETTO: NOTIFICA DI ATTO GIUDIZIARIO
SECONDO LA CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO DEL 31/03/1939.

Si invia l'unito atto in duplice esemplare, per la notifica a:
(INDIRIZZO DEL DESTINATARIO) - REPUBBLICA DI SAN MARINO.
Si acclude per le spese la somma di € 50,00.
Si allega ricevuta del bonifico effettuato.

Distinti saluti


L'Ufficiale Giudiziario

Gli atti, in duplice copia, vanno inviati all'estero con busta bianca e cartolina rossa. Per San Marino si utilizzano busta bianca e cartolina bianca (come se fosse una raccomandata in Italia).


Nel caso di notifica in **Inghilterra** (dopo la Brexit), gli atti si inviano al seguente indirizzo **“THE SENIOR MASTER – FOREIGN PROCESS DEPARTMENT – ROYAL COURTS OF JUSTICE STRAND LONDON WC2A 2LL”**. Anche in questo caso, si utilizzano i moduli dell’Aja.

<p>Demande REQUEST Ersuchen Domanda aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS <i>um Zustellung eines gerichtlichen oder aussergerichtlichen Schriftstücks im Ausland</i> ai fini della notifica o della comunicazione all'estero di un atto giudiziario o extragiudiziario Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS, SIGNED AT THE HAGUE, THE 15TH OF NOVEMBER 1965 THE HAGUE, THE 15TH OF NOVEMBER 1965 <i>Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, unterzeichnet in Den Haag am 15. November 1965</i> Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all'Aia il 15 novembre 1965</p>	<p>REF.:</p>	
<p style="text-align: center;">Identité et adresse du requérant IDENTITY AND ADDRESS OF THE APPLICANT <i>Bezeichnung und Adresse der ersuchenden Stelle</i> Identità e indirizzo del richiedente</p>	<p style="text-align: center;">Adresse de l'autorité destinataire ADDRESS OF RECEIVING AUTHORITY <i>Adresse der Bestimmungsbehörde</i> Indirizzo dell'autorità destinataria</p> <p style="text-align: center;">THE SENIOR MASTER – FOREIGN PROCESS DEPARTMENT – ROYAL COURTS OF JUSTICE STRAND LONDON WC2A 2LL</p>	
<p>Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir: THE UNDERSIGNED APPLICANT HAS THE HONOUR TO TRANSMIT - IN DUPLICATE - THE DOCUMENTS LISTED BELOW AND, IN CONFORMITY WITH ARTICLE 5 OF THE ABOVE-MENTIONED CONVENTION, REQUESTS PROMPT SERVICE OF ONE COPY THEREOF ON THE ADDRESSEE, I.E., <i>Die ersuchende Stelle beehrt sich, der Bestimmungsbehörde - in zwei Exemplaren - die unten angegebenen Schriftstücke mit der Bitte zu übersenden, davon nach Artikel 5 des Übereinkommens ein Exemplar unverzüglich dem Empfänger zustellen zu lassen, nämlich</i> Il richiedente sottoscritto si prega far pervenire, in duplice esemplare, all'autorità destinataria i documenti sopra indicati, chiedendo in conformità all'articolo 5 della Convenzione citata, di far consegnare senza ritardo un esemplare al destinatario, precisamente:</p>		
<p>Identité et adresse <i>Name und Adresse</i></p>	<p style="text-align: center;">INDIRIZZO DEL DESTINATARIO</p>	
<p>a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)¹⁾ IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SUB-PARAGRAPH (A) OF THE FIRST PARAGRAPH OF ARTICLE 5 OF THE CONVENTION¹⁾ <i>in einer der gesetzlichen Formen (Art. 5 Abs. 1 Bst. a)¹⁾</i> secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a)¹⁾</p> <p>b) selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)¹⁾ IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING PARTICULAR METHOD (SUB-PARAGRAPH (B) OF THE FIRST PARAGRAPH OF ARTICLE 5)¹⁾ <i>in der folgenden besonderen Form (Art. 5 Abs. 1 Bst. b)¹⁾</i> secondo la forma particolare seguente (art. 5 comma 1 lett. b)¹⁾</p> <p>c) le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2)¹⁾ BY DELIVERY TO THE ADDRESSEE, IF HE ACCEPTS IT VOLUNTARILY (SECOND PARAGRAPH OF ARTICLE 5)¹⁾ <i>gegebenenfalls durch einfache Übergabe (Art. 5 Abs. 2)¹⁾</i> se del caso, mediante semplice consegna (art. 5 comma 2)¹⁾</p> <p>Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte - et de ses annexes¹⁾ - avec l'attestation figurant au verso. THE AUTHORITY IS REQUESTED TO RETURN OR TO HAVE RETURNED TO THE APPLICANT A COPY OF THE DOCUMENTS - AND OF THE ANNEXES¹⁾ - WITH A CERTIFICATE AS PROVIDED ON THE REVERSE SIDE. <i>Die Behörde wird gebeten, der ersuchenden Stelle ein Exemplar des Schriftstücks - und seiner Beilagen¹⁾</i> - mit dem Zustellungszeugnis (auf der Rückseite) zurückzusenden oder zurücksenden zu lassen. Detta autorità è pregata di restituire o far restituire al richiedente un esemplare dell'atto - e relativi allegati¹⁾ - con l'attestazione che figura sul verso.</p>		
<p>Énumération des pièces</p>	<p style="text-align: center;">LIST OF DOCUMENTS <i>Verzeichnis der Schriftstücke</i> Elenco degli atti</p>	
<p>Fait à / le <i>Ausgefertigt in / am</i> LECCE</p>	<p style="text-align: center;">DONE AT / THE <i>Done at / the</i> 10/09/2021</p>	<p style="text-align: center;">Signature et/ou cachet SIGNATURE AND/OR STAMP <i>Unterschrift und/oder Stempel</i> Firma e/o timbro</p> <p style="text-align: right;">FIRMA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO</p>
<p><small>1) Rayer les mentions inutiles. DELETE IF INAPPROPRIATE. <i>Unnötige Angaben streichen.</i></small></p>		

Per quanto riguarda la **Svizzera**, gli atti vanno inviati esclusivamente all'Autorità giudiziaria. Il primo problema da affrontare è individuare l'autorità competente.



Questa ricerca viene effettuata tramite il sito <http://www.elorge.admin.ch>, sul quale sarà possibile inserire il paese del domicilio del destinatario ed ottenere l'elenco con la città e il CAP ad esso collegato. Nell'elenco appaiono gli indirizzi completi delle Autorità competenti; quello di nostro interesse è il secondo, che fa riferimento a: **domande di notifica in materia civile**.



Per le notifiche in **USA**, se il destinatario è cittadino italiano, l'atto può essere inviato all'Ambasciata d'Italia; altrimenti (ad esempio nel caso sia una società o un cittadino "non italiano") va inviato all'agenzia **ABC LEGAL SERVICES 633 YESLER WAY SEATTLE, WA 98104 USA**, con copia del bonifico effettuato di \$ 95,00 USA (da trasmettere con due copie degli atti).

Notifiche in Europa

Per le notifiche in **Europa**, la normativa e il sito sono in continuo aggiornamento.

Si fa sempre riferimento al **portale europeo della giustizia elettronica**.

The screenshot shows the homepage of the European e-Justice Portal. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'e-justice.europa.eu/home/doi?lang=it&active=home'. Below this, a dark banner contains the heading 'Benvenuti alla nuova versione del portale europeo della giustizia elettronica!' and a sub-heading 'Il portale europeo della giustizia è destinato a diventare uno sportello unico elettronico nel campo della giustizia.' The main content area is divided into three columns: 'Diritto di famiglia e successioni', 'Crediti in denaro/pecuniari', and 'Procedimenti giudiziari'. On the right side, there is a 'In evidenza' (In evidence) section with a list of links including 'Moduli online', 'Impatto dell'emergenza COVID-19 sulla giustizia', and 'Atlante giudiziario europeo in materia civile'.

Sulla pagina di “**Benvenuto**” del portale, andare su “[Atlante giudiziario europeo in materia civile](#)” (finestrella a destra “In evidenza”), poi su “**Notificazione e comunicazione degli atti**”. A questo punto si potrà scegliere il Paese di destinazione.

Selezionando il link all’art. 15 del regolamento europeo, sapremo se l’atto può essere o meno spedito in via diretta. Esempio: in Germania l’atto introduttivo non può essere notificato in modo diretto ma tramite autorità; in Spagna, invece, nessun tipo di atto va spedito in modo diretto.

Fatta questa verifica, si torna sulla pagina di ricerca dei Tribunali competenti; selezionando **Avanti**, si abilita la possibilità di selezionare Organi riceventi; si clicca ancora su **Avanti** e si potrà indicare il comune (o il CAP – a seconda della nazione destinataria) e così via finché apparirà una finestra con l’indirizzo dell’autorità giudiziaria competente (esempio CAP 76131 per la Germania). E’ necessario stampare e conservare i dati acquisiti, in quanto utili per la compilazione del modulo e della busta, nonché per avere una copia a prova dell’attività svolta dall’Ufficiale Giudiziario.

A questo punto dobbiamo tornare alla pagina iniziale, cliccare su **“Moduli online”** sempre dalla finestrella che comparirà a destra, poi cliccare su **“Moduli relativi alla notificazione degli atti”** e scegliere dall’elenco **“F.1 domanda di notificazione o comunicazione di un atto”** (gli altri moduli sono di competenza dell’autorità ricevente). A questo punto è possibile scegliere **“compila modulo online”**, selezionare il Paese, cliccare **Avanti** poi ancora **Avanti** e compilare il modulo.

Alla fine della compilazione, il portale chiederà di scegliere la lingua in cui verrà tradotto il modulo.

È preferibile che l’atto venga notificato dall’autorità mittente (Ufficiale Giudiziario) all’Autorità ricevente, consentendo così all’Ufficiale giudiziario di poter richiedere informazioni sulla notifica all’Autorità ricevente. Inoltre, ad esempio, per la legislazione tedesca la raccomandata si ha per notificata inserendo la busta nella cassetta della posta da parte dell’agente postale, pertanto in caso di notifica diretta non si avrebbe la firma del destinatario sulla cartolina rossa.

Purtroppo i tempi di una notifica all’estero sono molto lunghi: Germania oltre 60 giorni, Regno Unito oltre 60 giorni, Svizzera 30-40 giorni.

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
ALBANIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI
ALGERIA	Bil. 22/07/03	Ministero della Giustizia	
ANDORRA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI
ANTIGUA E BARBUDA	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	
ARGENTINA	Bil. 09/12/87	Ministero degli Affari Esteri e del Culto	
ARMENIA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
AUSTRALIA	Bil. 17/12/30	-	
AZERBAIGIAN	Bil. 25/01/79	-	
BAHAMAS	Bil. 17/12/30	-	
BARBADOS	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	
BELARUS	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
BELIZE	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	SI
BOSNIA ERZEGOVINA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
BOTSWANA	L'AJA 15/11/65	Il Ministro di Stato nell'ufficio del Presidente	SI
BRASILE	Bil. 17/10/89	Ministero della Giustizia	
CANADA	Bil. 17/12/30	-	
CINA	Bil. 20/05/91	Ministero della Giustizia	
CITTÀ DEL VATICANO	Bil. 06/09/32	-	
COLOMBIA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
COREA DEL SUD	L'AJA 15/11/65	National Court Administration	
COSTA RICA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Affari Esteri e Culto	
EGITTO	Bil. 02/04/74	Ministero della Giustizia	
GIAMAICA	Bil. 17/12/30	-	
GIAPPONE	Bil. 05/10/37	-	
HONG KONG	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia cinese	
INDIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
ISLANDA	L'AJA 15/11/65	Il Commissario distrettuale di Suðurnes	SI
ISRAELE	L'AJA 15/11/65	Amministrazione dei Tribunali	
KAZAKHSTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
KENYA	Bil. 17/12/30	-	
KIRGHIZISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
KUWAIT	Bil. 11/12/02	Ministero della Giustizia	
LESOTHO	Bil. 17/12/30	-	
LIBANO	Bil. 10/07/70	Ministero degli Esteri	SI
MACAO	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia cinese	SI
MACEDONIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
MALAWI	L'AJA 15/11/65	Cancelleria della Corte Suprema	
MALESIA	Bil. 17/12/30	-	
MAROCCO	Bil. 12/02/71	Ministero degli Esteri	

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
MESSICO	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
MOLDOVA	Bil. 07/12/06	Ministero della Giustizia	
MONACO	L'AJA 15/11/65	Direzione dei Servizi Giuridici	
MONTENEGRO	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
NORVEGIA	L'AJA 15/11/65	Reale Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica	
NUOVA ZELANDA	Bil. 17/12/30	-	
PAKISTAN	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia e della Legalità	
RUSSIA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
SAINT KITTS E NEVIS	Bil. 17/12/30	-	
SAINT VINCENT E GRENADINE	L'AJA 15/11/65	Corte Suprema	
SAN MARINO	Bil. 31/03/39	-	
SERBIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
SEYCHELLES	L'AJA 15/11/65	Cancelleria della Corte Suprema	SI
SINGAPORE	Bil. 17/12/30	Segretario di Stato alla Giustizia	
SRI LANKA	Bil. 17/12/30	-	
STATI UNITI D'AMERICA	L'AJA 15/11/65	Dipartimento di Giustizia c/o PFI	SI
SURINAME	L'AJA 01/03/54	-	
SVIZZERA	Bil. 02/06/88	Tribunale competente	
SWAZILAND	Bil. 17/12/30	-	
TAGIKISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
TANZANIA	Bil. 17/12/30	-	
TONGA	Bil. 17/12/30	-	
TUNISIA	Bil. 15/11/67	Ministero degli Esteri (via diplomatica)	
TURCHIA	Bil. 10/08/26	Ministero degli Esteri (via diplomatica)	
TURKMENISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
TUVALU	Bil. 17/12/30	-	SI
UCRAINA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	SI
UZBEKISTAN	L'AJA 01/03/54	-	
VENEZUELA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
VIETNAM	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI

TORNA ALL'INDICE